



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPrensIVO di MARZABOTTO

Via M. Musolesi, 1/A - 40043 Marzabotto (BO) Tel. 051-932653

boic839001@istruzione.it - boic839001@pec.istruzione.it

Sito web: www.icmarzabottobologna.edu.it

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARZABOTTO E L'I. C. DI MARZABOTTO
PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI A
SOGGETTI TERZI
PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI INFANZIA E PRIMARIA 2024.**

Tra

il legale rappresentante dell'I.C. di Marzabotto, Dirigente Scolastico, Prof.ssa Lucia Chiara Vitale, nata a Bologna il 03/02/1973, domiciliata per la sua carica presso l'Istituzione scolastica, via Musolesi n. 1/A – Marzabotto (BO) - Codice Fiscale 93238350875

e

La dott.ssa Elena Mignani nata a Bologna il 18.03.1969 e domiciliata per la sua carica presso il Comune di Marzabotto, Piazza XX Settembre n. 1, Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Marzabotto (CF: 01042720373), la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse di detto Comune ai sensi degli artt. 107, comma 3, lettera c) e 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Premesso che

- l'Istituzione Scolastica può disporre la concessione dei locali e delle attrezzature a soggetti terzi secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto con apposita deliberazione allegata al Regolamento di Istituto;
- Il Comune di Marzabotto. ha richiesto a questa Istituzione Scolastica la concessione dei locali della scuola primaria e della scuola dell'infanzia Arbizzani per lo svolgimento delle attività di Centro Estivo a favore dei bambini della Scuola Primaria e della scuola dell'Infanzia del nostro territorio, **per la Scuola Primaria dal 10 giugno al 2 agosto e dal 26 al 30 agosto, per la Scuola dell' Infanzia Capoluogo dal 1° luglio al 2 agosto e dal 26 al 30 agosto, in entrambi i casi dalle ore 8.00 alle ore 17.00** come da apposita richiesta depositata agli atti dell'Istituzione Scolastica con prot. n. 4138/VI.8 del 22/05/2024;
- Il Comune di Marzabotto affiderà la gestione del servizio di attività estive ad una cooperativa sociale esperta nel settore;
- Per le attività del Centro Estivo la Cooperativa affidataria utilizzerà i locali destinati alle attività in periodo di sospensione delle attività didattiche e in orari compatibili con le attività istituzionali della scuola;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1- Premessa

Le premesse sono parte integrante del presente contratto di concessione.

Art. 2- Norme per la stipula del contratto

Il presente contratto è stipulato ai sensi degli artt. 38, 44, 45 e 48 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, secondo i criteri e le modalità espresse dal Consiglio di Istituto.

Art. 3- Oggetto della convenzione

La scuola concede al concessionario l'uso di spazi idonei concordati con il Dirigente Scolastico. I locali sono concessi gratuitamente in considerazione del fatto che le attività sono rivolte ad incrementare la sfera socio-economica del territorio.

Art. 4- Modalità di utilizzo dei locali

Il concessionario si impegna a svolgere nei locali concessi solo le attività sottoscritte nella richiesta secondo quanto indicato in premessa ed il prospetto di seguito riportato che è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 5- Consegna Documentazione

La cooperativa affidataria dovrà fornire al protocollo della scuola, prima dell'inizio delle attività copia del contratto di polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi ai sensi dell'art. 38 del D.I. n. 129/2018.

Art 6 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a loro direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

E' tenuto, pertanto, ad adottare ogni idonea misura cautelativa.

Art 7 - Obblighi per il concessionario

Fermo restando il rispetto degli obblighi e degli oneri previsti a carico della cooperativa concessionaria, il rispetto dei quali resta sotto la responsabilità e il controllo dei competenti uffici del Comune di Marzabotto, la stessa cooperativa dovrà impegnarsi espressamente e direttamente nei confronti dell'Istituzione Scolastica a:

- sollevare l'Istituzione Scolastica da ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni a persone o cose che avessero a determinarsi in dipendenza dell'utilizzo dei locali di cui trattasi;
- risarcire l'istituto di qualunque danno a beni immobili, impianti e attrezzature verificatosi in maniera inequivocabile per responsabilità della associazione;
- indicare il nominativo dei responsabili della gestione dell'utilizzo dei locali quali referenti verso l'Istituzione Scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
- garantire che lo svolgimento delle attività si realizzi esclusivamente a favore degli iscritti e sempre alla presenza e sotto la guida di qualificati operatori della cooperativa;
- a garantire adeguata pulizia dei locali in maniera tale che essi siano sempre igienicamente utilizzabili dalla scuola per le proprie attività;
- segnalare tempestivamente all'Istituzione Scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali.

Art. 8 - Obblighi dell'Istituzione Scolastica

La scuola si impegna a consegnare i locali destinati all'attività per l'utilizzo degli stessi e a verificare sistematicamente lo stato di cura e di pulizia dell'immobile, degli arredi e delle attrezzature onde contestare immediatamente casi di incuria e/o inadempienze di qualunque natura.

Art. 9- Rispetto dei divieti

Il concessionario si impegna a garantire il rispetto dei seguenti divieti:

- È vietato fumare nei locali scolastici;
- È vietato l'accesso a locali non specificatamente previsti dal presente contratto;
- È vietato l'utilizzo di materiali e attrezzature non specificatamente richiesti;
- Sono vietati la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno dei locali scolastici durante qualsiasi manifestazione;
- È vietata l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'Istituzione Scolastica;
- È vietato lasciare, all'interno dei locali e fuori dall'orario di concessione, attrezzi e quant'altro possa pregiudicare la sicurezza dell'edificio e degli utenti, e comunque l'Istituzione Scolastica è esente dalla custodia;
- È vietato l'accesso alle pertinenze scolastiche di pullman e corriere, eccezion fatta per i pullmini del trasporto scolastico
- È vietato l'accesso alle pertinenze scolastiche di auto e motoveicoli all'interno del cortile, salvo apposite autorizzazioni;
- Sono vietate attività legate alle campagne di promozione politica.

Art 10- Durata della concessione

Il presente accordo avrà durata per il periodo di svolgimento dell'attività di Centro estivo.

Il provvedimento concessorio può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica, per iscritto e con congruo anticipo.

Art 11- Termini di utilizzo dei locali

I locali della sede centrale di questa Istituzione saranno utilizzati dalla Cooperativa nei periodi e negli orari di cui in premessa e secondo il prospetto di seguito indicato.

• Scuola Primaria Bambini del 44:

- n.3 aule corridoio sinistra aula magna
- servizi igienici corridoio sinistra aula magna
- aula magna
- locali attività motoria ultimo piano
- refettorio con servizi igienici
- giardino esterno

• Scuola dell'Infanzia Arbizzani:

- una sezione
- sala nanna con brandine
- sala pranzo
- giardino esterno
- giochi da interno e da esterno individuati dal personale docente, con accordo scritto.

Alla fine dei servizi all'utenza ripristino di tutti i locali e di tutti i materiali, adeguatamente igienizzati.

Art 12- Violazioni degli accordi

L'accertata violazione di un qualsiasi punto del presente contratto e/o il mancato rispetto di tutte le cautele per garantire la sicurezza, l'igiene e l'agibilità dei locali in concessione implicano l'immediata decadenza della concessione stessa. Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.

Per ogni controversia relative al presente contratto è competente il Foro di Bologna.

Art 13- Autorizzazione trattamento dati personali

Il concessionario, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche integrate dal D.lgs. 101/2018, autorizza l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e per quelli previsti dalla vigente normativa sull'esecuzione dei contratti.

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

Art 14- Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il presente contratto è pubblicato nel sito internet ufficiale della scuola all'Albo della Scuola e Amministrazione trasparente.

Marzabotto, 27/05/2024

IL COMUNE di MARZABOTTO
Il Responsabile Settore Servizi alla Persona
Dott.ssa Elena Mignani
documento firmato in digitale ai sensi del CAD

IC DI MARZABOTTO
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Lucia Chiara Vitale
documento firmato in digitale ai sensi del CAD